



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 30 del 23/02/2005

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 14 gennaio 2005, n. 12

Procedura di V.I.A. - Ditta Tamborrino Antonio - Valutazione d'impatto ambientale per apertura nuova cava di roccia calcarenitiva. Loc. "Cappella" di Castellaneta.

L'anno 2005, addì 14 del mese di gennaio in Modugno, presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot n. 8724 del 14.10.03 la ditta Tamborrino Antonio, con sede in Laterza alla Via Carlo Del Prete n. 66, ha proposto istanza per attivare la Procedura di V.I.A. per l'apertura di una nuova cava di roccia calcarenitiva, sita in località "Cappella" del comune di Castellaneta ed identificata nel N.C.T. al foglio di mappa n. 73 particella n. 159;

- con nota prot. n. 10155 del 25 novembre 2003 si è, tra l'altro, provveduto ad invitare:

1. la ditta istante a trasmettere copia dell'elaborato dello S.I.A. su supporto magnetico e copia delle pubblicazioni di rito;
2. il Presidente della Provincia di Taranto ed il Sindaco del Comune di Castellaneta ad esprimere propri pareri in merito all'intervento;

- con nota prot. n. 25278 del 14 novembre 2003 il comune di Castellaneta ha indetto una Conferenza di Servizio a riguardo;

- con nota prot. n. 10336 del 27 novembre 2003, è stato specificato che è compito dell'autorità competente promuovere la Conferenza di Servizio ed, inoltre, è stato sollecitato il comune di Castellaneta ad esprimere proprio parere tenendo conto delle risultanze acquisite dalla Conferenza stessa conferenza;

- con nota prot. n. 27594 del 15 dicembre 2003 il Comune di Castellaneta ha trasmesso copia del verbale della Conferenza di Servizi;

- con nota prot. n. 28597 del 31 dicembre 2003 il Comune di Castellaneta ha trasmesso copia della nota prot 4245 TEC 1.6 del 10.12.03 con cui l'Ispettorato Dipartimentale Foreste di Taranto esprimeva motivato parere sfavorevole alla localizzazione del progetto;

- con nota prot. 3382 del 12 febbraio 2004 il Comune di Castellaneta ha comunicato, a riguardo del

progetto, quanto segue: "solo ed esclusivamente dal punto di vista urbanistico, di non aver rilevato elementi tali da essere indotti ad esprimere, parere non favorevole";

- con nota prot. 12005 del 2 marzo 2004 l'Amministrazione Provinciale di Taranto ha richiesto alla ditta proponente ulteriore documentazione integrativa, al fine di poter esprimere proprio parere a riguardo della procedura di VIA;

- con nota del 4 maggio 2004 la ditta Tamborrino ha trasmesso copia delle richieste pubblicazioni di avvenuto deposito e copia dello S.I.A. su supporto magnetico;

- con nota prot. 54435 del 23 agosto 2004 l'Amministrazione Provinciale di Taranto ha comunicato che: "il C.T. nella seduta del 28.7.04 non aveva ritenuto superabile la presenza di una cava dove sembrerebbe esserci un reticolo idrografico dallo scorrimento delle acque meteoriche, per il quale non è stata valutata l'interferenza con il progetto richiesto";

- ad oggi, agli atti di questo Ufficio, non risulta pervenuta alcuna osservazione in merito all'intervento;

- il Comitato Regionale di V.I.A. nella seduta del 3.12.2004, valutata tutta la documentazione in atti, ha ritenuto esprimersi come segue: "...omissis.... La proposta progettuale riguarda l'apertura di una cava di calcarenite per la produzione di conci e tufina, ubicata in località "Cappella" in agro del Comune di Castellaneta.

L'area di cava avrà superficie di 8650 mq da cui potrà essere estratto un volume lordo di 140.000 mc di materiale in otto anni.

La coltivazione della cava dovrebbe avvenire per splateamenti successivi e modellamento a gradoni delle pareti definitive della cava.

Per l'estrazione dei conci di tufo verranno utilizzate una macchina bidisco segatufi ed una macchina combinata segatufi, entrambe su rotaie.

A fine coltivazione è previsto un recupero di tipo agricolo attraverso lo spandimento sul fondo cava di uno strato di 80-90 cm di terreno vegetale e, "l'insediamento di colture cerealicole per passare, solo successivamente, a colture arboree specialistiche autoctone quali il mandorlo o l'ulivo."

Dall'esame della documentazione allegata è risultato che la ditta proponente ha prodotto lo studio d'impatto ambientale e soltanto alcune tavole del progetto di coltivazione mentre invece, ai sensi della L.R. n. 11/2001, avrebbe dovuto presentare l'intero progetto.

Dalla scarsa documentazione relativa al progetto di coltivazione risulta una difformità tra questa e quanto scritto nel SIA. In quest'ultimo, infatti, si sostiene che le pareti finali saranno sagomate a gradoni mentre nelle sezioni risultano a profilo continuo e verticale.

Si sostiene inoltre che sarà osservata una distanza di 5 m dal limite di proprietà e di 10 m. dalla strada comunale. Tali distanze non rispettano quelle stabilite dal Codice Civile e dal D.P.R. n. 128/59 "Norme di polizia delle miniere e delle cava".

L'area di cava è inserita in un bacino in area vincolata (BV) per l'estrazione delle calcareniti previsto dal Piano Regionale delle Attività Estrattive, approvato dalla Regione Puglia ma non ancora in vigore.

Il progetto di cava interessa terreni sottoposti a vincolo idrogeologico. A tal proposito l'I.Ri.F. di Taranto ha espresso parere sfavorevole alla localizzazione del progetto perchè i terreni in oggetto " presentano evidenti forme di erosione superficiale dovute all'azione delle acque meteoriche che dall'intero bacino idrografico circostante convogliano nella Lama di Castellaneta attraverso un solco di raccolta posto a confine.

Tale Lama, ricoperta da un sovrassuolo botanico-vegetazionale di particolare valore e di importanza ecologica per la difesa del suolo, si presenta come un elemento di forte rilevanza da un punto di vista geomorfologico e idrogeologico per i terreni in esame e per tutto il territorio circostante.

Ritenendo che l'attività estrattiva proposta sia di grave pregiudizio e fortemente incompatibile con il

sistema idrografico così descritto che va invece preservato al fine di mantenere l'assetto geomorfologico, idrogeologico e forestale d'insieme delle aree in questione e di quelle limitrofe, questo Ufficio esprime parere sfavorevole alla localizzazione del progetto presentato in tale contesto".

Personalmente non si condividono le motivazioni addotte dal responsabile dell'Ufficio Tecnico dell'I.Ri.F. per esprimere parere sfavorevole sull'intervento di progetto. Dall'osservazione dell'ortofoto del territorio in esame si evince chiaramente che l'area di intervento non è interessata da alcuna forma di erosione superficiale dovuta all'azione delle acque meteoriche né da linee di deflusso superficiale delle acque. Inoltre la suddetta area è fisicamente separata e ben distante dalla Lama.

L'area in esame ricade in un ambito territoriale distinto di tipo "D", così come definito dal PUTT/p della Regione Puglia. Secondo le "direttive di tutela" dettate dall'art. 3.05, comma 2.4, delle relative NTA "negli ambiti territoriali di valore relativo "D".....le nuove localizzazioni e/o ampliamenti di attività estrattive sono consentite previa verifica della documentazione di cui all'allegato 3. Pertanto, dovendosi acquisire autorizzazione paesaggistica da parte della Regione, il progetto deve essere redatto conformemente a quanto stabilito al comma 2 del citato allegato 3.

Infine l'area in esame ricade nell'Area Naturale Protetta- ZPS" IT9130007 Area delle Gravine. A tal proposito, l'unico riferimento riportato nel SIA è che bisogna fare la Valutazione d'Incidenza Ambientale. Al contrario, la L.R. n. 11/2001 ed il D.P.R. 357/97 per gli interventi in aree SIC c/o ZPS assoggettati alle procedure di VIA non richiedono la valutazione d'incidenza ambientale. Pur tuttavia, per tali progetti "la valutazione d'incidenza è ricompresa nell'ambito della predetta procedura che, in tal caso, considera anche gli effetti diretti e indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie per i quali detti siti e zone sono individuati. A tal fine lo studio d'impatto ambientale predisposto dal proponente deve contenere gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le finalità conservative previste dal presente regolamento, facendo riferimento agli indirizzi di cui all'allegato G" (art. 6 del D.P.R. n. 120/03).

Il SIA, inoltre, è carente tanto per quel che concerne l'analisi della qualità ambientale per alcuni fattori (aria, acqua, rumore) deve essere accertata mediante opportune analisi strumentali e di laboratorio, quanto per quel che concerne la valutazione degli impatti derivanti dall'attività estrattiva sull'ambiente circostante (previsione d'impatto acustico con i macchinari ed i mezzi contemporaneamente in funzione, previsione della diffusione delle polveri, impatti sugli ecosistemi ecc.).

In virtù di quanto sopra, si esprime parere sfavorevole in merito alla Valutazione d'impatto ambientale per il progetto in esame, così come formulatoomissis....."

- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;

- vista la deliberazione della G.R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;

- vista la Legge Regionale 12.4.2001, n. 11;

- dato atto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- di esprimere, ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, parere sfavorevole di VIA all'apertura di una nuova cava di roccia calcarenitica, sita in località "Cappella" del comune di Castellaneta ed identificata nel N.C.T. al foglio di mappa n. 73 particella n. 159, di proprietà della ditta Tamborrino Antonio, con sede in Laterza alla Via Carlo Del Prete n. 66. Il suesposto parere è espresso in conformità a quanto osservato

dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 3.12.2004 e per tutte le considerazioni e motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;

- il presente provvedimento dovrà essere:

notificato all'Assessorato Regionale all'Industria e Commercio - Ufficio Minerario, alla Ditta interessata, alla Provincia di Taranto ed al Comune di Castellaneta;

trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale;

pubblicato sul B.U.R.P.;

pubblicato per estratto, a cura del proponente, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato ai sensi dell'art. 13 c. 3 L.R. 11/2001;

- il presente provvedimento è esecutivo e non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Dirigente del Settore Ecologia

Dott. Luca Limongelli
